

Codice A1618A

D.D. 14 dicembre 2023, n. 996

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Pecchenino Società Agricola S.S. (P.IVA omissis) - Località: Monforte d'Alba, San Sebastiano.



ATTO DD 996/A1618A/2023

DEL 14/12/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico – Richiedente: Pecchenino Società Agricola S.S. (P.IVA *omissis*) - Località: Monforte d'Alba, San Sebastiano.

1. PREMESSO CHE:

- in data 07/11/2023 prot. n. 154616 è pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni “Colline di Langa e del Barolo” l’istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dalla Società Agricola Pecchenino S.S. (P.IVA *omissis*), nella persona del legale rappresentante Pecchenino Orlando (C.F. *omissis*), con sede legale in Dogliani, località Valdiberti n. 59, per lavori di movimento terra per reimpianto vigneto in comune di Monforte d’Alba, località San Sebastiano;

- le superfici interessate sono individuate catastalmente sul Foglio 23 del Comune di Monforte d’Alba, particelle n.ri 187, 193, 376;

2. CONSIDERATO CHE:

- l’intervento previsto interessa una superficie totale di 9.550,00 m², tutti non boscati e con movimenti terra pari a 5.261,16 m³;

- l’intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 158208 del 13/11/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, per gli aspetti geologici di competenza, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 01/12/2023 prot. n. 170703, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- il proponente ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Comuni "Colline di Langa e del Barolo"; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle

foreste";

- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012;

determina

A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società Agricola Pecchenino S.S. (P.IVA *omissis*), con sede legale in Dogliani, località Valdiberti n. 59, all'esecuzione di lavori di movimento terra per reimpianto vigneto in comune di Monforte d'Alba, località San Sebastiano, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente sul Foglio 23 del Comune di Monforte d'Alba, particelle n.ri 187, 193, 376.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot n. 154616 del 07/11/2023) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Comuni "Colline di Langa e del Barolo";

- ha validità di **36 mesi** a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello

Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Comuni "Colline di Langa e del Barolo"; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'**inizio dei lavori** almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- dovrà comunicare la data di **fine lavori** entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestali territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Comuni "Colline di Langa e del Barolo" per gli adempimenti di competenza.

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1162 / 2023C

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud A1618A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Oggetto: *RDL 3267/1923. LR 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018 n. 3/AMB*
Richiesta di autorizzazione per reimpianto vigneto in Comune di Monforte d'Alba (CN),
loc. S. Giuseppe in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Richiedente:
Società Agricola Pecchenino. Trasmissione parere geologico tecnico

In data 14/11/2023 ns. prot. 48722 è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della Società Agricola Pecchenino volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/1989 per reimpianto vigneto in Comune di Monforte d'Alba (CN) loc. S. Giuseppe, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica (ing. Carlo Moscone, ottobre 2023)
- ✓ relazione geologica (geol. Luca Bertino, ottobre 2023)
- ✓ elaborati di progetto (ing. Carlo Moscone - geom. Giuseppe Moscone, settembre 2023)
- ✓ documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio sulla base della documentazione progettuale, risulta che il progetto consiste in sintesi in movimenti terra per la realizzazione di un vigneto su una superficie di 9550 m² e per un volume comprensivo di scavi e riporti pari a 5261,16 m³.

Il sottosuolo risulta costituito da terreni di copertura incoerenti di spessore massimo di circa 1 m sovrastanti stratificazioni di marne; non sono presenti aree inondabili; non sono presenti aree in frana; l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si precisa che l'istruttoria per quanto di competenza è volta unicamente alla verifica della compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico, fatta salva ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare movimenti terra per il reimpianto di vigneto da parte della Società Agricola Pecchenino, per una superficie di 9550 m² e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 5261,16 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Monforte d'Alba, foglio 23 mappali 187, 194, 376, a condizione del rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
2. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
3. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque anche nel tempo, monitorandone il corretto deflusso e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi;*
4. *i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
5. *in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
6. *le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori.*

Si resta in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Funzionari istruttori

geol M. Brovero – tel. 0171 321946

geol A. Pagliero – tel. 0171 321945

CORSO KENNEDY, 7 BIS -12100 CUNEO